

LETTERA A MEZZO E-MAIL

TUTTI I CLIENTI

Prot. n. NA/0248/2020

Napoli, 02 settembre 2020

OGGETTO: Decreto Agosto; ulteriore rateizzazione di alcuni versamenti sospesi-cenni principali.

Tra le novità contenute nel c.d. "Decreto Rilancio", è prevista, con riferimento ai versamenti / adempimenti, **la proroga al 16.9.2020:**

- della ripresa dei **versamenti tributari / contributivi** sospesi dagli artt. 61 e 62, DL n. 18/2020, c.d. "Decreto Cura Italia", nonché dall'art. 18, DL n. 23/2020, c.d. "Decreto Liquidità";
- dei versamenti delle **somme dovute a seguito dei controlli automatizzati e formali** delle dichiarazioni nonché risultanti da atti di accertamento con adesione, conciliazione, mediazione, ecc. scadenti in un determinato periodo;
- dei versamenti delle somme in scadenza nel periodo 9.3 - 31.5.2020 riferite alle **definizioni agevolate** previste dal DL n. 119/2018 (definizione agevolata PVC, atti del procedimento di accertamento, ecc.);
- dei versamenti delle somme in scadenza nel periodo 8.3 - 31.8.2020 riferite a **cartelle di pagamento**, avvisi di accertamento esecutivi, ecc.

Recentemente, con la pubblicazione sul Supplemento Ordinario n. 30/L alla G.U. 14.8.2020, n. 203 del DL n. 104/2020, c.d. "Decreto Agosto" il Legislatore ha previsto:

- **un'ulteriore rateizzazione (massimo 24 rate) limitatamente al 50% delle somme in scadenza al 16.9.2020**, con il versamento della prima rata entro il 16.1.2021 (art. 97);
- **la proroga al 30.4.2021, a favore dei soggetti ISA, del termine di versamento della seconda / unica rata dell'acconto 2020**, a condizione che il fatturato / corrispettivi del primo semestre 2020 sia diminuito di almeno il 33% rispetto a quello dello stesso periodo del 2019 (art. 98);
- **la proroga al 30.11.2020** (il precedente termine era fissato al 30.9.2020) dei versamenti delle somme in scadenza nel periodo 8.3 - 15.10.2020 (anziché 31.8.2020) riferite a cartelle di pagamento, avvisi di accertamento esecutivi, ecc. (art. 99).

ULTERIORE RATEIZZAZIONE DEL 50% DELLE SOMME IN SCADENZA AL 16.9.2020.

Come sopra accennato:

- **il DL n. 18/2020, c.d. "Decreto Cura Italia", ha disposto la sospensione di alcuni termini dei versamenti tributari / contributivi**, scadenti, in linea generale, en-

tro il mese di marzo e dei relativi adempimenti **in scadenza fino al 31.5.2020**. Con riferimento ai versamenti, **la ripresa è stata fissata, in generale, al 31.5.2020 (diferito all'1.6 essendo il 31.5 domenica)**;

- l'art. 18, DL n. 23/2020, c.d. "Decreto Liquidità", ha disposto la **sospensione fino al 30.6.2020 dei versamenti tributari / contributivi / premi INAIL scadenti nei mesi di aprile / maggio 2020** .

Successivamente, l'art. 127, DL n. 34/2020, c.d. "Decreto Rilancio", ha disposto:

- la proroga **dall'1.6 al 16.9.2020 della ripresa dei versamenti** sospesi dal c.d. "Decreto Cura Italia" prevedendo, entro tale data, il versamento:
 - in **unica soluzione**;
 - della **prima rata** qualora il contribuente scelga la rateizzazione, consentita fino ad un massimo di **4 rate mensili**.

Entro il 16.9.2020 e con le medesime modalità (unica soluzione, massimo 4 rate) è stato altresì prorogato il **versamento delle ritenute non operate** ex DM 24.2.2020 nel periodo 21.2 - 31.3 da parte dei soggetti della "**zona rossa**" di **prima istituzione** (per la **Regione Lombardia**: Bertonico, Casalpuusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini e per la **Regione Veneto**: Vò);

- l'estensione dal 31.5 al **30.6.2020 della sospensione dei versamenti** di ritenute su redditi di lavoro dipendente / assimilati, contributi previdenziali ed assistenziali / premi INAIL e IVA scaduta nel mese di marzo a favore delle **federazioni sportive** nazionali, enti di promozione sportiva, **associazioni e società sportive**, professionistiche e dilettantistiche.

Anche per tali soggetti i **versamenti sospesi devono essere effettuati entro il 16.9.2020** (unica soluzione / prima rata) anziché entro il 30.6.2020;

- la proroga al **16.9.2020 della ripresa degli adempimenti** relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali / premi INAIL **sospesi nel periodo 2.3 - 30.4.2020** a favore dei **soggetti esercenti le specifiche attività** individuate dall'art. 61, DL n. 18/2020 (imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo, tour operator, federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, piscine, soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar).

Soggetti	<u>DL n.</u> 18/2020	Adempimento / versamento sospeso	Ripresa	
			termine originario	termine pro- rogato
Imprese del settore ricettivo e altri soggetti di specifici settori (ristoranti, bar e pub, pasticcerie e gelaterie, teatri, cinema, palestre, piscine, ecc.)	Art. 61, commi da 1 a 3	Versamenti (ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL) scaduti nel periodo 2.3 - 30.4.2020	1.6.2020	16.9.2020
		Adempimenti contributivi sospesi nel periodo 2.3 - 30.4.2020	30.6.2020	16.9.2020
		Versamento IVA scaduto il 16.3.2020	1.6.2020	16.9.2020
		Effettuazione ritenute lavoro dipendente / assimilato nel periodo 21.2 - 31.3.2020 (solo per soggetti individuati ex DM 24.2.2020 - Comuni "zona rossa" di prima istituzione Lombardia / Veneto)	1.6.2020	16.9.2020
Federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni / società sportive	Art. 61, comma 5	Versamenti (ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL) scadenti nel periodo 2.3 - 30.6.2020	30.6.2020 (*)	16.9.2020
		Versamento IVA scaduto il 16.3.2020		
Imprese / lavoratori autonomi con ricavi / compensi 2019 fino a € 2 milioni	Art. 62, comma 2	Versamenti (IVA, ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL) scaduti nel periodo 8.3 - 31.3.2020	1.6.2020	16.9.2020
Imprese / lavoratori autonomi Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza	Art. 62, comma 3	Versamenti IVA scaduti nel periodo 8.3 - 31.3.2020	1.6.2020	16.9.2020

Soggetti individuati ex DM 24.2.2020 (Comuni "zona rossa" di prima istituzione Lombardia / Veneto)	Art. 62, comma 4	Versamenti tributari scaduti nel periodo 21.2 - 31.3.2020	1.6.2020	16.9.2020
		Adempimenti tributari scaduti nel periodo 21.2 - 31.3.2020	30.6.2020	---

(*) per l'IVA scaduta il 16.3 il termine, originariamente stabilito all'1.6, è stato così prorogato in sede di conversione del DL n. 18/2020.

L'art. 126 del citato DL n. 34/2020 ha altresì prorogato dal 30.6 al **16.9.2020** la ripresa dei versamenti sospesi dal c.d. "Decreto Liquidità" prevedendo, entro tale data, il versamento:

- in **unica soluzione**;
- della **prima rata** qualora il contribuente scelga la rateizzazione, consentita fino ad un massimo di **4 rate mensili**.

Soggetti		<u>DL n. 23/2020</u>	Versamento sospeso	Ripresa versamento
Imprese / lavoratori autonomi con ricavi / compensi 2019 non superiori a € 50 milioni	riduzione di almeno il 33% di fatturato / corrispettivi marzo 2020 rispetto a marzo 2019	Art. 18, c. 1 e 2	IVA, ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL scadenti a aprile 2020	16.9.2020
	riduzione di almeno il 33% di fatturato / corrispettivi aprile 2020 rispetto a aprile 2019		IVA, ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL scadenti a maggio 2020	
Imprese / lavoratori autonomi con ricavi / compensi 2019 superiori a € 50 milioni	riduzione di almeno il 50% di fatturato / corrispettivi marzo 2020 rispetto a marzo 2019	Art. 18, c. 3 e 4	IVA, ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL scadenti a aprile 2020	16.9.2020
	riduzione di almeno il 50% di fatturato / corrispettivi aprile 2020 rispetto a aprile 2019		IVA, ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL scadenti a maggio 2020	
Imprese / lavoratori autonomi che hanno iniziato l'attività dall'1.4.2019		Art. 18, c. 5	IVA, ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL scadenti a aprile / maggio 2020	16.9.2020

Enti non commerciali (compresi ETS, enti religiosi civilmente riconosciuti, esercenti attività non in regime d'impresa)	Art. 18, comma 5	ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL scadenti a aprile / maggio 2020	16.9.2020
---	------------------	--	------------------

Il differimento dal 30.6 al **16.9.2020 della ripresa dei versamenti sospesi** interessa anche i soggetti esercenti attività d'impresa / lavoro autonomo con domicilio fiscale / sede legale o operativa nelle **Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza** relativamente a:

- **IVA in scadenza nei mesi di aprile e maggio** la cui sospensione è riconosciuta:
 - a prescindere dai ricavi / compensi 2019;
 - in presenza di una **riduzione del fatturato / corrispettivi di almeno il 33%** rispettivamente nel mese di marzo 2020 rispetto a quelli del mese di marzo 2019 e nel mese di aprile 2020 rispetto a quelli del mese di aprile 2020;
- **ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente / assimilati e contributi previdenziali / premi INAIL**, la cui sospensione è subordinata alla **riduzione del fatturato / corrispettivi di almeno il 33% (50% se ricavi / compensi 2019 sono superiori a € 50 milioni)** rispettivamente nel mese di marzo 2020 rispetto a quelli del mese di marzo 2019 e nel mese di aprile 2020 rispetto a quelli del mese di aprile 2020.

Soggetti		<u>DL n. 23/2020</u>	Versamento sospeso	Ripresa versamento
Imprese / lavoratori autonomi con domicilio / sede a Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Piacenza	riduzione di almeno il 33% di fatturato / corrispettivi marzo 2020 rispetto a marzo 2019	Art. 18, c. 6	IVA scadente a aprile 2020	16.9.2020
	riduzione di almeno il 33% di fatturato / corrispettivi aprile 2020 rispetto a aprile 2019		IVA scadente a maggio 2020	
Imprese / lavoratori autonomi con domicilio / sede a Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Piacenza con ricavi / compensi 2019 non superiori a € 50 milioni	riduzione di almeno il 33% di fatturato / corrispettivi marzo 2020 rispetto a marzo 2019	Art. 18, c. 6	ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL scadenti a aprile 2020	16.9.2020

	riduzione di almeno il 33% di fatturato / corrispettivi aprile 2020 rispetto a aprile 2019		ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL scadenti a maggio 2020	
Imprese / lavoratori autonomi con domicilio / sede a Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Piacenza con ricavi / compensi 2019 superiori a € 50 milioni	riduzione di almeno il 50% di fatturato / corrispettivi marzo 2020 rispetto a marzo 2019	Art. 18, c. 6	ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL scadenti a aprile 2020	16.9.2020
	riduzione di almeno il 50% di fatturato / corrispettivi aprile 2020 rispetto a aprile 2019		ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL scadenti a maggio 2020	

Si rammenta che i **soggetti esercenti le specifiche attività** individuate dall'art. 61, DL n. 18/2020 (imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo, tour operator, federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, piscine, soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar), qualora **non rientrino nei parametri** stabiliti per fruire della sospensione disposta dall'art. 18, DL n. 23/2020, usufruiscono della **sospensione** prevista dal citato DL n. 18/2020 **fino al 30.4**, con **ripresa ora prorogata dall'1.6 al 16.9.2020** (ovvero fino al 30.6 per le federazioni sportive, enti di promozione sportiva ed associazioni / società sportive, con ripresa il 16.9.2020).


Ora, l'art. 97, DL n. 104/2020, c.d. "Decreto Agosto", prevede la possibilità di effettuare i predetti versamenti, **senza applicazione di sanzioni / interessi**:

- per un importo pari al **50% delle somme sospese**:
 - in **unica soluzione entro il 16.9.2020**;
 - in un **massimo di 4 rate mensili** di pari importo (prima rata entro il 16.9.2020);
- per il **restante 50%** in un **massimo di 24 rate mensili** di pari importo (prima rata entro il 16.1.2021).

Considerato che la nuova disposizione rappresenta una facoltà a favore dei contribuenti è possibile comunque effettuare il versamento dell'intera somma dovuta al 16.9.2020 sulla base delle disposizioni introdotte dal c.d. "Decreto Rilancio" (unica soluzione, massimo 4 rate).

Di conseguenza, il contribuente ha a disposizione 2 alternative:

- **riprendere i versamenti sospesi fino al 16.9.2020 in base alle disposizioni previste dal c.d. "Decreto Rilancio";**
- **riprendere i versamenti sospesi fino al 16.9.2020 limitatamente al 50% delle somme dovute in base alle disposizioni previste dal c.d. "Decreto Rilancio" e beneficiare dell'ulteriore rateizzazione (limitatamente al restante 50%) introdotta dal c.d. "Decreto Agosto"¹.**



PROROGA VERSAMENTO ACCONTI 2020.

Con il DPCM 27.6.2020 è stata disposta la proroga al 20.7.2020 (20.8 con la maggiorazione dello 0,40%) del termine per il versamento del **saldo 2019** e del **primo acconto 2020** delle imposte sui redditi / IRAP (per i soggetti che non potevano beneficiare dell'esenzione prevista dal DL n. 34/2020, c.d. "Decreto Rilancio"), in scadenza il 30.6.2020, nonché del saldo IVA 2019 a favore dei **soggetti ISA**.

La proroga riguarda(va) i soggetti:

- con **ricavi / compensi non superiori a € 5.164.569;**
- esercenti un'attività d'impresa / lavoro autonomo per la quale è stato approvato il relativo ISA, **a prescindere dall'applicazione o meno dello stesso** (compresi i contribuenti **minimi / forfetari** e quelli che dichiarano una **causa di esclusione dagli ISA**).

¹ Si ritiene opportuno consultare il Vostro consulente del lavoro per la procedura di rateizzazione dei contributi, premi e/o ritenute.

La proroga si estendeva anche ai **soggetti che partecipano**, ai sensi degli artt. 5,115 e 116, TUIR, a **società / associazioni / imprese "interessate" dagli ISA**, ossia a:

- **collaboratori** dell'impresa familiare / **coniuge** dell'azienda coniugale;
- **soci di società di persone**;
- **soci di associazioni professionali**;
- **soci di società di capitali trasparenti**.

Relativamente alle società di capitali con esercizio coincidente con l'anno solare, posto che l'approvazione del bilancio 2019 è stata stabilita entro 180 giorni dall'art. 106, DL n. 18/2020, c.d. "Decreto Cura Italia", la stessa risulta(va) applicabile in caso di **approvazione del bilancio entro il mese di maggio**.

In caso di **approvazione del bilancio entro il 28.6.2020**, usufruendo del maggior termine di 180 giorni, il versamento doveva essere effettuato entro il 31.7.2020 senza alcuna maggiorazione ovvero dall'1.8 al 31.8.2020 (il 30.8 cade di domenica) con la maggiorazione dello 0,40%.

Ora, a favore dei predetti soggetti, il c.d. "Decreto Agosto" prevede la proroga anche del termine di **versamento della seconda / unica rata dell'acconto 2020** delle imposte sui redditi / IRAP.

Il nuovo termine di versamento è fissato al **30.4.2021** (anziché 30.11.2020). Per poter beneficiare della proroga in esame è necessario che il soggetto abbia subito una **riduzione del fatturato / corrispettivi del primo semestre 2020 di almeno il 33%** rispetto a quello del primo semestre 2019.

SOSPENSIONE VERSAMENTI CARTELLE DI PAGAMENTO / AVVISI AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE.

Il DL n. 34/2020, c.d. "Decreto Rilancio" ha disposto la **proroga dal 31.5 al 31.8.2020** del termine stabilito dal comma 1 dell'art. 68, DL n. 18/2020. Di conseguenza relativamente alle somme derivanti da:

- **cartelle di pagamento** emesse dall'Agente della riscossione,
- **avvisi di accertamento e avvisi di addebito INPS esecutivi** ex artt. 29 e 30, DL n. 78/2010,
- atti di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle Dogane ai fini della riscossione delle risorse proprie dell'UE e dell'IVA all'importazione,
- atti di ingiunzione fiscale emessi dagli Enti territoriali ex RD n. 639/1910,
- atti esecutivi emessi dagli Enti locali ai sensi dell'art. 1, comma 792, Finanziaria 2020;

risultano sospesi i termini di versamento in scadenza nel periodo **8.3 - 31.8.2020**.

I versamenti sospesi devono essere effettuati in **unica soluzione** entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, ossia **entro il 30.9.2020**.

Ora, con la modifica del comma 1 del citato art. 68, la sospensione è ulteriormente differita al 15.10.2020, con la conseguenza che i versamenti sospesi devono essere effettuati in unica soluzione entro il 30.11.2020.

Il pagamento delle rate in scadenza è anche esso sospeso dall'8 marzo al 15 ottobre 2020. Queste rate devono essere versate comunque entro il 30 novembre 2020.

Infine, per effetto della modifica del comma 2-ter del citato art. 68, è previsto che relativamente ai **piani di dilazione in essere all'8.3.2020** e ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate **fino al 15.10.2020** (anziché 31.8.2020), la decadenza dal beneficio della rateazione con conseguente iscrizione a ruolo dell'intero importo ancora dovuto si determina in caso di **mancato pagamento**, nel periodo di rateazione, **di 10 rate**, anche non consecutive.

AVVISI BONARI E ROTTAMAZIONE TER – NESSUNA NUOVA PEOROGA PREVISTA.

Si osservi infine, che Il “Decreto Agosto” (DL n. 104/2020) **non è intervenuto sui termini di scadenza della "Rottamazione-ter" e del "Saldo e stralcio"**, già oggetto di modifica normativa con il DL 34/2020 (“Decreto Rilancio”).

Resta pertanto confermato il termine “**ultimo**” entro il quale i contribuenti in regola con il pagamento delle rate scadute nell’anno 2019, possono effettuare i pagamenti delle rate in scadenza nel 2020 senza perdere i benefici delle misure agevolative.

Tale termine è fissato nel **10 dicembre 2020** (non sono previsti i cinque giorni di tolleranza di cui all’articolo 3, comma 14-bis, del DL n. 119 del 2018).

L’articolo 144 del Decreto “Rilancio” stabilisce inoltre la sospensione del pagamento anche per gli avvisi bonari, ossia le comunicazioni di irregolarità riguardanti gli esiti dei controlli automatizzati e formali delle dichiarazioni (articoli **36-bis** e **36-ter**, Dpr n. 600/1973, per quanto riguarda le imposte sui redditi, e **articolo 54-bis**, Dpr n. 633/1972, in materia di IVA) e le comunicazioni degli esiti della liquidazione dei redditi soggetti a tassazione separata. Più in particolare, si tratta delle somme richieste ai sensi degli articoli **2**, **3** e **3-bis**, D.lgs. N. 462/1997, in scadenza tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020, incluse le rateazioni in corso riferite a precedenti avvisi bonari, per i quali si è scelta tale modalità di pagamento. Di fatto, quindi, sia una rimessione in termini dei versamenti che si sarebbero dovuti effettuare tra l’8 marzo e il 18 maggio (giorno antecedente l’entrata in vigore del Dl “Rilancio”) sia una sospensione di quelli dovuti tra il 19 e il 31 maggio.

La norma prevede che i versamenti in questione potranno essere eseguiti, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il **16 settembre 2020** ovvero in **quattro rate mensili** di pari importo con scadenza nei giorni 16 settembre, 16 ottobre, 16 novembre e 16 dicembre.

Con l'occasione, porgiamo cordiali saluti.

(dott. Fortunato De Iudicibus)



Allegati:

- FAQ Agenzia Entrate Riscossione inerenti i Decreti “Cura Italia, Rilancio e Agosto”.

FAQ

CONSULTA LE RISPOSTE ALLE DOMANDE PIÙ FREQUENTI SULLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISCOSSIONE, INTRODOTTE DAI "DECRETI CURA ITALIA, RILANCIO E AGOSTO"

FAQ n. 1

Fino a quando sono sospesi i pagamenti delle cartelle di Agenzia delle entrate-Riscossione?

L'articolo 99 del DL n. 104/2020 (cosiddetto "Decreto Agosto") ha differito al 15 ottobre 2020 il termine "finale" di sospensione del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all'Agente della riscossione. In precedenza, tale termine era stato fissato al 31 maggio dall'art. 68 del DL n. 18/2020 "Cura Italia" e successivamente slittato al 31 agosto dall'art. 154, lettera a) del DL n. 34/2020 "Rilancio".

Pertanto, i pagamenti sospesi sono quelli in scadenza dall'8 marzo (*) al 15 ottobre 2020.

(*) per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. "zona rossa" (allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020), la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020.

FAQ n. 2

Agenzia delle entrate-Riscossione può notificarmi nuove cartelle nel periodo di sospensione (dall' 8 marzo 2020 al 15 ottobre 2020)?

No. Nel periodo di sospensione - dall'8 marzo 2020 al 15 ottobre 2020 - Agenzia delle entrate-Riscossione non effettuerà la notifica delle cartelle di pagamento, nemmeno tramite posta elettronica certificata (pec).

FAQ n. 3

Ho una cartella, che mi è stata notificata tempo fa, scaduta dopo l'8 marzo. Devo pagarla per evitare le procedure di recupero ovvero i termini per il pagamento sono sospesi?

I termini per il pagamento sono sospesi fino al 15 ottobre 2020. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati entro il 30 novembre 2020.

FAQ n. 4

I pagamenti che non effettuo perché oggetto di sospensione e che dovranno essere eseguiti entro il 30 novembre 2020, vanno pagati in unica soluzione?

Non necessariamente. Per le cartelle di pagamento in scadenza nel periodo di sospensione puoi anche richiedere una rateizzazione. Al fine di evitare l'attivazione di procedure di recupero da parte di Agenzia delle entrate-Riscossione è opportuno presentare la domanda entro il 30 novembre 2020.

FAQ n. 5

Ho un piano di rateizzazione in corso con rate che scadono nel periodo di sospensione. Per queste rate devo rispettare le scadenze di pagamento?

Il pagamento delle rate in scadenza è sospeso dall'8 marzo al 15 ottobre 2020. Queste rate devono essere versate comunque entro il 30 novembre 2020.

FAQ n. 6

Durante il periodo di sospensione, Agenzia delle entrate-Riscossione prenderà in esame e tratterà le mie istanze di rateizzazione?

Sì. L'operatività di Agenzia delle entrate-Riscossione prosegue anche nel periodo di sospensione e pertanto tratterà le tue istanze e ti invierà i previsti riscontri.

FAQ n. 7

Ho un piano di rateizzazione che alla data dell’8 marzo era ancora in essere, ma potrei avere difficoltà a corrispondere entro il 30 novembre 2020 tutte le rate in scadenza. È prevista qualche agevolazione?

Si. Il “Decreto Rilancio” estende da 5 a 10 il numero massimo delle rate, anche non consecutive, che comportano la decadenza del piano di rateizzazione in caso di mancato pagamento. Tale agevolazione si applica ai piani di rateizzazione in essere e a quelli che verranno concessi a fronte di istanze presentate fino al 15 ottobre 2020.

FAQ n. 8

Ho una cartella i cui termini di versamento sono scaduti prima dell’8 marzo 2020. Agenzia delle entrate-Riscossione può attivare procedure cautelari o esecutive durante il periodo di sospensione?

No. Durante il periodo di sospensione Agenzia delle entrate-Riscossione non attiverà alcuna nuova procedura cautelare (es. fermo amministrativo o ipoteca) o esecutiva (es. pignoramento).

FAQ n. 9

Ho ricevuto alla fine del mese di febbraio 2020 un preavviso di fermo del mio veicolo (o un preavviso di ipoteca), che avrei dovuto pagare entro i successivi 30 giorni. Se non sono riuscito ancora a pagarlo posso utilizzare l’auto (o mi viene iscritta ipoteca sull’immobile)?

Dall’8 marzo al 15 ottobre 2020 le azioni di recupero, cautelari ed esecutive, dei carichi affidati alla riscossione sono sospese e pertanto, fino a quest’ultima data, Agenzia delle entrate-Riscossione non procederà all’iscrizione di fermi amministrativi (o alle iscrizioni di ipoteche). Solo dopo il 15 ottobre, a fronte del mancato o integrale pagamento del debito e, in assenza di una richiesta di rateizzazione, l’Agenzia potrà richiedere l’iscrizione del fermo amministrativo sul veicolo (o l’iscrizione dell’ipoteca sull’immobile).

FAQ n. 10

Ho un fermo amministrativo già iscritto per una vecchia cartella non pagata. Posso pagare e chiedere la cancellazione o la sospensione del fermo amministrativo durante il periodo di sospensione previsto dal Decreto?

Si. Durante il periodo di sospensione previsto dal Decreto, puoi pagare integralmente il debito oggetto di fermo amministrativo per ottenere la sua cancellazione oppure chiedere un piano di rateizzazione del debito e pagare la prima rata per ottenere il consenso alla sospensione del fermo amministrativo.

FAQ n. 11

Ho subito il pignoramento dello stipendio prima dell'entrata in vigore del Decreto n. 34/2020. Il mio datore di lavoro continuerà ad effettuare la trattenuta nella misura prevista dalla legge?

Fino al 15 ottobre 2020 sono sospesi gli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi, effettuati dall'Agente della riscossione prima della data di entrata in vigore del Decreto n. 34/2020, se relativi a somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego nonché a titolo di pensione e trattamenti assimilati. Pertanto, il datore di lavoro, dall'entrata in vigore del Decreto Rilancio e fino al 15 ottobre 2020, non effettuerà le relative trattenute che riprenderanno, salvo l'eventuale pagamento del debito, a decorrere dal 16 ottobre 2020.

FAQ n. 12

Non riesco a pagare entro le previste scadenze dell'anno 2020 le rate della "Rottamazione-ter" e/o del "Saldo e Stralcio". Se le pago in ritardo perdo tutti i benefici delle Definizioni agevolate?

No. Il "Decreto Rilancio" ha dato la possibilità di pagare le rate in scadenza nell'anno 2020 della "Rottamazione-ter" e del "Saldo e stralcio" entro il 10 dicembre 2020 senza l'applicazione di interessi e senza perdere i benefici delle Definizioni agevolate.

FAQ n. 13

Se non rispetto le scadenze di legge ma pago le rate della "Rottamazione-ter" e del "Saldo e stralcio" entro il 10 dicembre 2020, quali bollettini devo usare?

Per effettuare il pagamento puoi continuare a utilizzare i bollettini contenuti nella "Comunicazione delle somme dovute" già in tuo possesso anche se effettuerai il versamento in date differenti rispetto a quelle originarie. Se hai smarrito la "Comunicazione" puoi sempre chiederne una copia con il nostro [servizio online](#).

FAQ n. 14

Saranno considerati regolari, anche i pagamenti di tutte le rate della "Rottamazione-ter" e/o del "Saldo e stralcio" in scadenza o scadute nell'anno 2020, effettuati entro i 5 giorni successivi alla scadenza del 10 dicembre 2020?

No. Il "Decreto Rilancio" prevede che la scadenza del 10 dicembre 2020 non ammette alcun ritardo. Quindi è necessario fare attenzione, perché il pagamento delle rate della "Rottamazione-ter" e/o del "Saldo e stralcio", effettuato dopo il 10 dicembre 2020, sarà acquisito a titolo di acconto sull'intero debito e il contribuente perderà i benefici delle misure agevolative.

FAQ n. 15

Non ho pagato le rate della "Rottamazione-ter" e/o del "Saldo e stralcio" in scadenza entro il 31 dicembre 2019 e pertanto si è determinata l'inefficacia della Definizione agevolata. Ora posso chiedere la rateizzazione del debito?

Sì. Il "Decreto Rilancio" ha previsto la possibilità di richiedere la rateizzazione (ex articolo 19 del DPR n. 602/1973) dei debiti oggetto di "Rottamazione" o di "Saldo e stralcio" per i quali il contribuente ha perso il beneficio della Definizione agevolata, non avendo pagato entro i relativi termini le rate che erano in scadenza nell'anno 2019.

FAQ n. 16

Il “Decreto Rilancio” prevede la possibilità di chiedere la rateizzazione dei debiti anche nel caso di decadenza dal beneficio della “Rottamazione ter” e del “Saldo e stralcio” per il mancato pagamento delle relative rate previste nell’anno 2019. Cosa succede se, in precedenza, questi debiti erano stati oggetto di una rateizzazione già decaduta prima della presentazione dell’istanza di definizione agevolata?

In questo caso la concessione della nuova dilazione, come previsto dall’art. 19, comma 3 lett. c) del DPR n. 602/1973, è subordinata al pagamento, in unica soluzione, delle rate scadute del precedente piano di pagamento.

FAQ n. 17

È possibile ricevere assistenza agli sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione durante l’emergenza COVID-19? Posso presentarmi direttamente o devo richiedere un appuntamento?

A partire dal 15 giugno 2020 Agenzia delle entrate-Riscossione ha avviato la graduale riapertura al pubblico degli sportelli presenti sul territorio nazionale, nei giorni dal lunedì al venerdì, con orario dalle 8.15 alle 13.15. L’ingresso è consentito solo tramite appuntamento.

È possibile fissare un appuntamento tramite il servizio **“[Prenota ticket](#)”**, disponibile nell’area pubblica del portale e dell’App Equiclick senza necessità di pin e password.

In considerazione della sospensione fino al prossimo 15 ottobre 2020 delle attività di notifica e di riscossione (DL n. 104/2020 “Decreto Agosto”), i servizi di sportello al momento disponibili sono limitati alle sole operazioni urgenti e indifferibili, con esclusione dei pagamenti. Per informazioni su **“[come e dove pagare](#)”** consulta la sezione dedicata.

Rimangono ancora chiusi al pubblico i punti informativi, gli sportelli in cui sono in corso lavori di adeguamento alle disposizioni sanitarie vigenti e quelli con aperture settimanali ridotte o soggetti a restrizioni locali.

FAQ n. 18

Devo ricevere il pagamento di una prestazione professionale da parte di una Pubblica Amministrazione ma ho una cartella di pagamento scaduta di importo superiore a 5 mila euro. La pubblica amministrazione farà le verifiche presso l'agente della riscossione e bloccherà il pagamento?

No. Nel periodo di sospensione (8 marzo – 15 ottobre) le Pubbliche Amministrazioni non devono verificare la presenza di debiti non ancora pagati all'agente della riscossione (articolo 48-bis del DPR n. 602/1973). Le verifiche eventualmente già effettuate, anche prima dell'inizio della sospensione, che hanno fatto emergere una situazione di inadempienza ma per le quali l'agente della riscossione non ha ancora notificato l'atto di pignoramento, sono prive di qualunque effetto e le amministrazioni pubbliche procedono al pagamento a favore del beneficiario.
